

TAR L'Aquila 13/10/1999 n. 584  
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

Ai sensi dell'art. 21 comma 1 bis ultima parte L. 11 febbraio 1994 n. 109, come modificato dall'art. 7 D.L. 3 aprile 1995 n. 101, convertito dalla L. 2 giugno 1995 n. 216, nelle gare di appalto di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria la regola dell'esclusione automatica delle offerte anomale per il periodo transitorio (fino al 1 gennaio 1997) non opera nel caso in cui le offerte valide siano in numero inferiore a cinque